

COMUNE DI TORINO

Ufficio Stranieri

Informazioni per i richiedenti protezione internazionale

Chi può fare domanda di asilo in Italia

Può fare domanda per essere riconosciuto come “rifugiato” colui che ritiene che nel suo paese è personalmente perseguitato a causa della razza, della religione, dell'appartenenza ad un determinato gruppo, delle sue opinioni politiche, oppure colui che fugge da situazioni di guerra, di violenza generalizzata e di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

Dove presentare Richiesta di Protezione Internazionale a Torino

Questura di TORINO

via Grattoni 3 - (vicinanze Stazione Porta Susa)

Ufficio Asilo Politico

piano TERRA – stanza 14

tel. 011/55881

Giorni di ricevimento: dal lunedì al venerdì.

Da Ricordare

1) La domanda di Protezione Internazionale va presentata alla Frontiera o alla Questura, entro otto giorni dall'ingresso in Italia.

Alla Questura competono i procedimenti relativi a:

- Prima istanza di richiesta di asilo richiesta di protezione internazionale (verbalizzazione, fotosegnalazione, rilascio attestato nominativo).
- Informazioni relative la richiesta di protezione e situazione del procedimento (rilascio documentazione, appuntamento e ritiro risposta della Commissione, etc.).
- Segnalazione alla Prefettura competente (solo se rientra nei casi previsti per richiedere accoglienza e assistenza).
- Contatti con altre Questure, Ministero dell'Interno, Commissione Centrale e Territoriale.
- Rilascio e rinnovo del Permesso di Soggiorno per Richiesta Protezione Internazionale, Motivo Umanitario, Protezione Sussidiaria e Asilo Politico (solo per il primo rilascio).
- Rilascio e rinnovo del Titolo di viaggio (solo per Umanitari e Sussidiari nei casi previsti).
- Rilascio Documento di Viaggio per Rifugiati (solo per il primo rilascio).

2) Il richiedente protezione internazionale deve fornire alla Questura informazioni che permettano la possibilità di essere rintracciabile (cambio di indirizzo, telefono, contatti) per eventuali comunicazioni che concernono il procedimento della richiesta di asilo.

3) Quando il richiedente compila il verbale C3 in Questura deve ricordarsi di precisare:

- che vuol essere ascoltato personalmente dalla “Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale”;
- che deve richiedere, qualora abbia la necessità di essere inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.AR.), di compilare la richiesta accesso alle misure di accoglienza, come previsto dal Dlgs 140/05.

4) E' importante che il richiedente chieda alla Questura il rilascio di copia del verbale C3 e della documentazione prodotta.

5) Dopo la richiesta prima richiesta di protezione le pratiche di rilascio e rinnovo dei Permessi di Soggiorno e dei Titoli di Viaggio si richiedono presso:

Questura di Torino: Ufficio Immigrazione, Corso Verona 4.

Altri Enti Territoriali

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale

Piazza Castello 199, Torino

Centralino: Tel 011/55891

Da Ricordare

- 1) Alla Commissione Territoriale spetta il compito di esaminare in modo decentrato le richieste di protezione internazionale.
- 2) La Commissione di Torino è competente attualmente sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.
- 3) Il richiedente protezione ha la facoltà, durante l'audizione personale, di avvalersi della presenza di un legale di fiducia.
- 4) La Commissione rilascia al richiedente asilo, al termine dell'audizione, copia dell'intervista effettuata.

Prefettura di Torino

Area IV – Immigrazione, Diritti Civili e Asilo

Piazza Castello 205

Centralino: Tel 011/55891

Giorni di ricevimento: lunedì – mercoledì – venerdì

Da Ricordare

1) Qualora il richiedente rientra nei casi previsti dalla legge per ottenere l'accesso alle misure di accoglienza, la Questura segnala la richiesta alla Prefettura competente per l'inserimento dello stesso nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) o presso un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.). Il richiedente pertanto dovrà recarsi, nei giorni successivi la richiesta di accesso alle misure di accoglienza presso l'Ufficio Asilo Politico della Prefettura per decidere se accettare o meno la proposta di accoglienza presso uno dei Centri individuati sul territorio nazionale. Se il richiedente rifiuta la proposta fatta dalla Prefettura non potrà in seguito più essere accolto nel Sistema di Protezione. Sarà a quel punto responsabilità del richiedente produrre la documentazione richiesta dalla Questura per il rilascio del Permesso di Soggiorno, la ricerca di accoglienza e delle risorse necessarie per la permanenza sul territorio.

Comune di Torino

Ufficio Stranieri

Via Bologna 51

Centralino: tel. 011/4429433-55

Giorni di ricevimento: lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.00 (Sportello Asilo) e su appuntamento.

Da Ricordare

L'Area Asilo dell'Ufficio Stranieri prevede la realizzazione delle seguenti attività:

1) ACCOGLIENZA: segretariato sociale e sportello informativo, inserimento in progetti di accoglienza, invio ai servizi del territorio, mediazione culturale, invio ai corsi di alfabetizzazione e professionali.

2) INTEGRAZIONE: ricerca opportunità formative, orientamento sociale ed accompagnamento all'inserimento lavorativo, erogazione di tirocini formativi, sostegno alla ricerca casa, erogazioni di contributi straordinari a favore di progetti finalizzati all'autonomia.

3) TUTELA: supporto legale e consulenza giuridica, tutela psicologica.

4) RIMPATRIO VOLONTARIO: Informazione e consulenza sui programmi di rimpatrio volontario assistito.

Tribunale di Torino

Corso Vittorio Emanuele, 130

Da Ricordare

1) In caso di esito negativo dell'esame innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale al richiedente verrà consegnato un provvedimento di diniego della domanda di protezione con indicati i mezzi di impugnazione. Il ricorso avverso la decisione della Commissione deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento innanzi al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di Appello dove ha sede il CARA o il CIE. Il termine di presentazione diventa di 30 giorni per i richiedenti asilo che non sono stati né accolti in un Cara né trattenuti in un Cie e il ricorso deve essere presentato innanzi al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di Appello dove ha sede la Commissione territoriale.

2) Il ricorrente è ammesso - come previsto all'articolo 16 del d.lgs. 25/2008 - al gratuito patrocinio (patrocinio legale a spese dello Stato). Può quindi accedere all'assistenza legale di un avvocato e/o di un consulente tecnico senza dover sostenere le spese processuali. A Torino può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presso Tribunale di Torino, o direttamente ad un proprio legale di fiducia.

Link:

www.serviziocentrale.it

www.interno.it

www.tribunale.torino.it

www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi

www.programmaintegra.it

www.cir-onlus.org

www.unhcr.it